



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 10/10/2024 Protocollo N° 0518779 Class: H.400.02.1 5 Allegati N° 3

Oggetto: CEREAS.p.A. - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 153 del 07.08.2023. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii per l'inserimento di una nuova sezione di demetallizzazione.

Trasmissione DDA n. 299 del 08.10.2024.

CEREAS.p.A
pec@pec.cereaspa.it

ARPAV
- U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi
- U.O. Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End of Waste e Sottoprodotti

Provincia di Verona
Settore Ecologia

Comune di Cerea (VR)
Ufficio Ambiente

Si notifica alla Ditta e si comunica agli Enti il decreto n. 299 del 08.10.2024

Distinti saluti

Il Direttore
- *ing. Francesco Chiosi -*
(firmato digitalmente)

Elenco allegati

1. DDA n. 299 del 08.10.2024
2. Allegato A prescrizioni AIA
3. Allegato A2 layout impiantistico

PO Rifiuti speciali: Sarah Vanin – tel. 041-2792187 – e-mail: sarah.vanin@regione.veneto.it
Referente pratica: Monica Zorzetto – tel. 041- 2794430

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FRANCESCO CHIOSI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – UO Ciclo dei rifiuti ed economia circolare
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434
[pec: ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it>*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 299 DEL 08/10/2024

OGGETTO: CEREА S.p.A. - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in Via Palesella, 3/C, Cerea (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 153 del 07.08.2023. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii per l'inserimento di una nuova sezione di demetallizzazione.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 153/2023, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs.152/2006, consistente nell'introduzione di una nuova sezione di demetallizzazione (nel layout dell'impianto all'interno del Capannone X) dell'installazione CEREА S.p.A.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

- VISTO** il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 153 del 07.08.2023 con il quale è stata rilasciata alla CEREА S.p.A l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 3 lettera a), del d.lgs. n. 152/2006;
- VISTO** il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 263 del 22.08.2024 con il quale è stata aggiornata l'AIA per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs.152/2006 consistente nell'introduzione di un nuovo frantumatore/trituratore nel reparto carta e plastica;
- VISTE** le note del 28.02.2024 e 29.02.2024 (acquisite al protocollo regionale n. 103645 del 28.02.2024 e n. 104781 del 29.02.2024), con cui la Ditta in oggetto ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 alcune modifiche consistenti nel:
- a) posizionamento di nuova sezione di demetallizzazione in parallelo alle due esistenti in Capannone X;
 - b) installazione, in ragione della lavorazione di frazioni più fini e secche, di un sistema di aspirazione e abbattimento con emissione al nuovo camino E9, con proposta di applicazione del BAT-AEL per le Polveri pari a 5 mg/Nmc. L'abbattimento avviene mediante depolveratore a maniche con portata di progetto pari a 21.000 mc/ora e portata massima pari a 26.000 mc/h;
- VISTA** la nota prot. reg. n. 0128432 del 12.03.2024 con cui ai fini della valutazione della non sostanzialità della modifica veniva richiesto alla Ditta l'invio di documentazione integrativa da trasmettersi anche agli Enti competenti per l'espressione di eventuali osservazioni;
- VISTA** la nota prot. reg. n. 139570 del 19.03.2024 con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta corredandola con una relazione tecnica di stima preliminare della dispersione al suolo degli inquinanti potenzialmente emessi in atmosfera e specificando che l'attivazione del nuovo sistema di aspirazione sarà necessaria per la lavorazione di rifiuti con un grado di umidità inferiore al 10% e frazioni granulometriche pari a 0-6 o 0-16 mm;

- VISTA la nota n. 19249 del 08/04/2024 (prot. reg. n. 173580 del 08/04/2024), con cui la Provincia di Verona ha comunicato la propria valutazione di non sostanzialità della modifica;
- VISTA la nota 2024-0032339/U dell'08.04.2024 (prot. reg. n. 173516 dell'08/04/2024) con cui ARPAV ha inviato le proprie osservazioni sulla modifica in questione, concludendo in particolare per lo studio modellistico sottoposto a valutazione che *"le informazioni contenute nello studio presentato non permettono una valutazione completa dell'impatto della ditta sulla qualità dell'aria"*;
- VISTA la nota prot. reg. n. 185064 del 15.04.2024 con cui gli uffici della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, tenuto conto dei rilievi di ARPAV, hanno richiesto a CEREAS.p.A. l'invio ulteriori integrazioni documentali;
- VISTA la nota del 12.04.2024, acquisita al prot. reg. n. 187419 del 16.04.2024, con cui la Ditta ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa;
- VISTO il parere 2024 - 0046136 / U (prot. reg. n. 242737 del 20.05.2024) con cui ARPAV ha richiesto ulteriori integrazioni, alle quali la Ditta ha riscontrato con nota del 30/05/2024 acquisita al prot. reg. n. 263703 del 31.05.2024 trasmettendo una nuova versione dello studio sulla modellazione degli inquinanti aeriformi in atmosfera;
- VISTO il parere 2024 - 0057654 / U (port. reg. n. 297677 del 20.06.2024) con cui ARPAV ha valutato che lo studio faccia emergere criticità sia nello scenario ante operam sia nello scenario post operam;
- VISTA l'ulteriore documentazione presentata dalla Ditta con nota prot. reg. 429053 del 26.08.2024 in approfondimento dello studio previsionale di impatto della qualità dell'aria;
- PRESO ATTO del parere ARPAV – UO Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi rilasciato con nota n. prot. n. 81051/2024 (prot. reg. n. 463402 del 09.09.2024) che conclude che *"dalle informazioni e elaborazioni fornite dalla ditta non emergono particolari criticità. I risultati ottenuti tengono conto anche dei sistemi di abbattimento presenti. Resta dunque necessario che il proponente mantenga pienamente operativi e mantenuti tali sistemi di abbattimento e mitigazione. In aggiunta a ciò sarebbe auspicabile limitare le lavorazioni più polverulente nelle giornate particolarmente ventose."*;
- VISTA la nota prot. reg. n. 0475197 del 16.09.2024 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha dato riscontro conclusivo alle note del 28.02.2024 e 29.02.2024, confermando che la modifica può essere ritenuta non sostanziale ai sensi del comma 1, dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e contestualmente avviando il procedimento di aggiornamento dell'AIA;
- DATO ATTO che il sopracitato riscontro regionale definisce il VLE per le Polveri del nuovo camino E9 pari a 5 mg/Nmc, chiarisce che la data di messa a regime coincide con la data di messa in esercizio e richiede la trasmissione dei risultati delle misurazioni delle emissioni con le modalità e frequenze previste dall'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- PRESO ATTO che l'aggiornamento dell'AIA consiste nell'inserimento di un ulteriore punto emissivo con relativi VLE e nella sostituzione del layout impiantistico;
- ATTESO che la Ditta, con nota prot. reg. n. 485777 del 23.09.2024, ha trasmesso la planimetria generale dell'installazione comprensiva sia delle modifiche di cui al Decreto 263/2024 sia delle modifiche assentite con nota prot. reg. n. 0475197 del 16.09.2024;

| | |
|----------|---|
| VISTE | le note acquisite al prot. reg. n. 484516 del 20/09/2024 e n. 484516 del: 20/09/2024 inerenti la comunicazione di messa in esercizio del Camino E9 per il giorno 7 ottobre 2024; |
| APPURATO | che ditta ha provveduto ad effettuare il versamento relativo agli oneri istruttori dovuti, trasmettendo la relativa ricevuta di pagamento al prot. reg. n. 485777 del 23.09.2024; |
| VISTO | il d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”; |
| VISTA | la l.r. n. 3/2000 ss.mm.ii. “Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti”; |

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. L'Allegato A al decreto n. 153/2023, già sostituito dall'Allegato A al decreto n. 263/2024, è ulteriormente sostituito con l'**Allegato A** al presente provvedimento, che recepisce le modifiche indicate nelle premesse.
3. Il layout impiantistico dell'installazione di cui all'allegato A2 al decreto n. 153 del 07.08.2023, già sostituito con l'Allegato A2 al decreto n. 263/2024, è ulteriormente sostituito con il layout impiantistico acquisito al protocollo reg. n. 485777 del 23.09.2024 in **Allegato A2** al presente provvedimento.
4. Entro 90 giorni dalla data del 07.10.2024 comunicata per la messa in esercizio del punto di emissione E9 e coincidente con la data di messa a regime, il Gestore è tenuto a trasmettere a Regione, ARPAV, Provincia i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, secondo modalità e frequenze coerenti con quanto definito in Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006.
5. Sono fatte salve, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, le indicazioni e prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 153 del 07.08.2024 e ss.mm.ii.
6. Il presente provvedimento è notificato alla CERE A S.p.A. e comunicato al Comune di Cerea (VR), Provincia di Verona, ARPAV.
7. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 0475197 del 16.09.2024.
8. Entro 45 dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a presentare a Regione, ARPAV, Provincia, una versione del PMC/PGO aggiornata al presente provvedimento.
9. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia idonea appendice delle garanzie finanziarie in essere ai sensi della DGR n. n. 2721/2014, per il recepimento presente provvedimento.
10. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
11. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
12. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Dott. Paolo Giandon
FIRMATO DIGITALMENTE



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

A. Rifiuti Autorizzati

1. Sono conferibili in impianto le tipologie di rifiuti identificate in **Allegato A1** al presente allegato di cui costituisce parte integrante; per ciascuna tipologia di rifiuto sono indicate altresì le specifiche attività autorizzate.

B. Operazioni Autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
 - 2.2. stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.3. stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
 - 2.4. accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento e riconfezionamento, di rifiuti aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e le caratteristiche di pericolo;
 - 2.5. selezione e cernita [R12, D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
 - 2.5.1. selezione e cernita [R12] di:
 - a) rifiuti non pericolosi e pericolosi costituiti da rifiuti inerti, mediante vagliatura ed eventuale triturazione, finalizzata alla separazione dimensionale di frazioni inerti, anche con deferrizzazione/demetallizzazione spinta; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento;
 - b) rifiuti non pericolosi merceologicamente misti, manualmente e/o con ausilio di mezzi meccanici ed eventuale demetallizzazione spinta, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o, se residuali, anche a smaltimento;
 - 2.5.2. eliminazione delle frazioni estranee [R12, D13]; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D), mentre le frazioni estranee ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento; la lavorazione è effettuata manualmente e/o con ausilio di mezzi meccanici ed eventuale demetallizzazione spinta;
 - 2.6. recupero di rifiuti non pericolosi a matrice inorganica [R5], tramite selezione, cernita, vagliatura, frantumazione, deferrizzazione, demetallizzazione spinta, successiva maturazione in cumuli, finalizzato alla produzione dei seguenti materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW):
 - a) aggregati recuperati prodotti ai sensi del DM n. 152/2022, conformi alla norma UNI EN 13242, esclusivamente per gli usi previsti dalla norma UNI 11531-1 Prospetto 4a/4b, negli utilizzi di cui all'Allegato 2 lettera b) del medesimo decreto (In.ar.co. secondo DM 152/2022);

- b) aggregati recuperati prodotti ai sensi del DM n. 152/2022, conformi alla norma UNI EN 12620, per gli utilizzi di cui all'Allegato 2 lettera f) del medesimo decreto (In.Ar.Co Extra per calcestruzzo secondo DM 152/2022);
- c) aggregati recuperati prodotti ai sensi del DM n. 152/2022, conformi alla norma UNI EN 13139, per gli utilizzi di cui all'Allegato 2 lettera f) del medesimo decreto (In.Ar.Co Extra per malte secondo DM 152/2022);
- d) Miscela non legate di aggregati riciclati per gli usi previsti dalla norma UNI 11531-1 (EoW A1 - In.ar.co. "caso per caso");
- e) aggregati per calcestruzzo, conformi alla norma UNI EN 12620, UNI 8520-1, 8520-2 e prospetto E.3 della norma UNI EN 206 (EoW A2 - In.Ar.Co Extra per calcestruzzo "caso per caso");
- f) materiale tecnico per discarica per i seguenti strati drenanti, conformi al D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii: strato di regolarizzazione, strato drenante del fondo discarica, strato di drenaggio del gas e rottura capillare della copertura superficiale (EoW A3 MA.TE.CE.D);
- g) materiale tecnico per discarica da utilizzare come copertura giornaliera o per piste/strade interne alla discarica conforme al D.Lgs. n. 36/2003 (EoW A4 MA.TE.CE.S);
- h) terre a carattere coesivo (limi/argille) per gli usi previsti dal paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1 (EoW C1 "caso per caso");

2.7. recupero di fanghi di dragaggio [R5] ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs. n. 152/2006;

2.8. recupero di rifiuti metallici non pericolosi [R4] mediante vagliatura, deferrizzazione, frantumazione, demetallizzazione spinta, per la produzione di materiale ferroso (ferro/acciaio) e non ferroso (alluminio), che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;

2.9. recupero di rifiuti non pericolosi a matrice cellulosa [R3], mediante selezione/cernita manuale su nastro ed eventuale successiva pressatura, per la produzione di materiale per l'industria cartaria, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi del DM n. 188/2020;

2.10. recupero di rifiuti non pericolosi a matrice plastica [R3], mediante selezione/cernita manuale e/o meccanica, pressatura e triturazione per la produzione di materiale plastico per impieghi diversi, che cessa la qualifica di rifiuto (EoW);

2.11. adeguamento volumetrico [R12, D13] mediante triturazione o pressatura, di rifiuti non pericolosi, per singolo CER e singola partita; l'uso del trituratore mobile in area AS3 è limitato ai CER 020104, 191204 e 191212 costituito da scarti della selezione imballaggi della raccolta urbana

3. Qualora nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, questi possano essere ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

4. Gli impianti di betonaggio C1 e C2 identificati in **Allegato A2**, sono finalizzati alla produzione di calcestruzzo rispondente alla norma UNI EN 206, denominato CAL.CE GREEN, esclusivamente con impiego di materiali che non hanno qualifica di rifiuto.

C. Quantitativi autorizzati

5. Presso l'installazione è autorizzata la gestione delle seguenti quantità di rifiuti e materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto:

5.1. quantitativo massimo stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13-D15):

| Capacità di Stoccaggio R13 – D15 | |
|---|------------------------------|
| Rifiuti | Mg |
| Rifiuti non pericolosi costituiti da frazioni cellulosiche, plastiche e legno | 1.100 |
| Altri rifiuti non pericolosi | 35.000+14.000=49.000 |
| Rifiuti pericolosi | 5.000 |
| Totale | 41.100+14.000=55.100* |

* inclusi i rifiuti prodotti presso l'installazione a seguito delle operazioni di gestione rifiuti.

5.2. quantitativo massimo di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattabili nelle altre operazioni:

| Potenzialità di trattamento in altre operazioni R3, R4, R5, R12, D13, D14 | | |
|---|--|---|
| Rifiuti | Mg/anno | Mg/giorno |
| Rifiuti non pericolosi costituiti da frazioni cellulosiche, plastiche e legno (R3, R12) | 29.900 | 115 |
| Altri rifiuti non pericolosi e pericolosi (R4, R5, R12, D13, D14) | 350.000 di cui massimo 25.000 di pericolosi | 16.000, di cui massimo 1.150 di rifiuti pericolosi. Il tetto massimo è così suddiviso: ✓ Rifiuti metallici non pericolosi (R4): max 1.000 Mg/g ✓ Altri rifiuti (R5, R12, D13, D14): max 15.000 Mg/g, di cui massimo 1.150 di pericolosi |
| Totale | 379.900 di cui massimo 25.000 di pericolosi | 16.115 , di cui massimo 1.150 di pericolosi |

- 5.3. I rifiuti che hanno concluso tutti i cicli di lavorazione ma che risultano formalmente ancora in operazioni R5 in quanto in attesa delle analisi per il riconoscimento della qualifica di EoW non sono computati nel calcolo della potenzialità giornaliera e quindi non concorrono al conseguimento del limite giornaliero stabilito. Tali rifiuti devono essere adeguatamente identificati in installazione mediante apposita cartellonistica indicante lo specifico stato di “materiale che ha concluso la lavorazione R5 ed è in attesa di analisi” e devono essere debitamente tracciati nel sistema gestionale dell’installazione.
- 5.4. Quantitativi massimi istantanei presenti in installazione di rifiuti (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione) ed EoW prodotti:

| Area | | Rifiuti | | EoW | | Totale |
|---------------|------------|---------|---|--------|---|--------|
| Nome | Superficie | Mg | Tipo | Mg | Tipo | |
| Capannone AS1 | 1.065 | 5.000 | pericolosi | | | 5.000 |
| AS2 | 13.538 | 20.000 | non pericolosi | 1.000 | EoW da R4 | 21.000 |
| AL1 | 7.730 | 3.000 | non pericolosi | 6.000 | EoW da R5 | 9.000 |
| AS4 | 3.925 | 9.000 | non pericolosi | 9.000 | EoW da R5 | 18.000 |
| Capannone X | 10.530 | 16.000 | non pericolosi | 30.000 | EoW da R5 | 46.000 |
| | 720 | | | 1.000 | EoW da R4 | 1.000 |
| AS5 | 1.070 | 1.000 | non pericolosi | | | 1.000 |
| PS2/PS3 | 6.565 | | | 30.000 | EoW da R5 | 30.000 |
| AS3 | 3.270 | 1.040 | non pericolosi cellulosici e plastici | | | 1.040 |
| ATP1 | 136 | 60 | non pericolosi | | | 60 |
| PS1 | 500 | | | 700 | EoW da R3 | 700 |
| AL2 | 11.400 | | | 1.000 | EoW da R5 utilizzati per CAL.CE.Green | 1.000 |

D. Organizzazione/Layout

- La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio di cui alla Planimetria in Allegato A2, la quale individua anche i punti di emissione in atmosfera e i punti di scarico in corpo idrico; è escluso il deposito esterno di rifiuti derivanti dalla lavorazione della plastica individuati con i codici ERR 191212 e 191204
- Le postazioni adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla Planimetria in Allegato A2; ogni modifica dell'Allegato A2 deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006.

E. Conferimento rifiuti

- I rifiuti in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA di ciascun rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificato di analisi. Il certificato di analisi fornito dal produttore sarà relativo almeno alla caratterizzazione del rifiuto, mentre le ulteriori analisi mirate alla ammissibilità nelle specifiche linee di recupero/smaltimento, descritte negli specifici paragrafi, saranno eseguite presso l'installazione, salvo siano già state eseguite dal produttore. L'omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo lotto di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da cicli produttivi costanti, definiti e conosciuti, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni 3.000 m³ conferiti e almeno ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio (art. 183 lett. *aa*) del d.lgs. 152/2006) ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori e provenienti da cicli produttivi costanti, definiti e conosciuti, l'omologa potrà essere effettuata ogni 3.000 m³ e almeno ogni dodici mesi, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario.

L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta; la documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni.

Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici EER residuali -99, per i quali, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici.

9. Non possono essere conferiti rifiuti contenenti amianto; il PGO deve contenere una specifica procedura per la gestione del ritrovamento di amianto nei rifiuti dopo l'accettazione.
10. Nei rifiuti classificati con i seguenti codici CER: 170505* (Fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose) e 170506 (Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05) non dovranno essere presenti sostanze putrescibili.
11. Deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
12. Devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC.
13. Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rifiuti metallici; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene deve essere attuata la Procedura di controllo radiometrico;
14. I rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici che possono dar luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas devono essere stoccati in ambiente anidro.
15. Rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (UE) 2019/1021 (inquinanti organici persistenti).
16. I flussi di rifiuti simili ai rifiuti domestici di cui all'articolo 183 lettera b-ter punto 2 del D. Lgs. 152/2006 ritirati in installazione dovranno essere opportunamente rendicontati all'Osservatorio regionale Rifiuti di ARPAV, al fine di dare riscontro a quanto previsto dall'articolo 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006 e dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, Legge 147/2013.

F. EoW rifiuti inerti ai sensi del DM n. 152/2022

17. La produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto in conformità al DM n. 152/2022 di cui ai punti 2.6 lettere a), b), c) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 17.1. I CER ammessi alla lavorazione sono quelli indicati nelle pertinenti colonne della Tabella 1 in Allegato A1;
 - 17.2. Il CER 170504 rientra nella filiera DM n. 152/2022 limitatamente alle terre costituite da sabbia, ghiaia, ciottoli aventi comportamento geotecnico granulare;
 - 17.3. I rifiuti oggetto di recupero devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti presenti in installazione;
 - 17.4. I processi di recupero e le caratteristiche dei prodotti ottenuti devono essere conformi a quanto stabilito nel DM n. 152/2022;
 - 17.5. Per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato deve essere predisposta la dichiarazione di prestazione di cui al Regolamento n. 305/2011, da allegare alla dichiarazione di conformità, e deve essere apposta la marcatura CE sul prodotto.

G. EoW rifiuti inerti “caso per caso”EoW A1 - In.ar.co.

18. La produzione di miscele non legate di aggregati riciclati per gli usi previsti dalla norma UNI 11531-1 (**EoW A1 - In.ar.co.**) di cui al punto 2.6 lettera d) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 18.1. Il CER ammesso alla lavorazione è esclusivamente il CER *190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*, indicato nella pertinente colonna della Tabella 1 in Allegato A1;
 - 18.2. Le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare le Caratteristiche e i Criteri ambientali di accettabilità vincolanti definiti in Tabella 2 in Allegato A1; a scopo conoscitivo e gestionale devono inoltre essere verificati i Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento definiti in Tabella 2 in Allegato A1;
 - 18.3. Fermo restando quanto sopra stabilito in merito a Caratteristiche e Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso, i lotti di rifiuti già conformi in ingresso al test di cessione con metodi e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 vanno gestiti separatamente da quelli aventi una o più non conformità (la conformità va valutata sulla base della più recente verifica di conformità effettuata);
 - 18.4. La lavorazione consiste in fasi interconnesse di maturazione, vagliatura grossolana (30 mm indicativamente) con deferrizzazione e separazione manuale degli incombusti e dei metalli non ferrosi grossolani, vagliatura intermedia e fine per generare due flussi (materiale medio, indicativamente 6-16 mm; materiale fine, indicativamente 0-6mm), seconda deferrizzazione e demetallizzazione spinta con separazione dei metalli non ferrosi (Eddy current);
 - 18.5. È ammessa l'unione di diverse frazioni esitanti dalla lavorazione di cui al punto precedente tra loro e/o con materie prime, esclusivamente a valle della verifica di conformità con esito positivo dei criteri ambientali identificati nel test di cessione con metodo e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 (fermo restando il rispetto dei Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso);
 - 18.6. Gli EoW devono risultare conformi alle seguenti norme armonizzate e di idoneità tecnica:
 - a) Norma UNI 11531-1, prospetti 3a e/o 3b come aggregati industriali;
 - b) Norma UNI EN 13242;
 - c) Norma UNI/EN 13285: per eventuali fasi di miscelazione di diverse frazioni granulometriche in relazione alla Norma UNI 11531-1.
 - 18.7. Gli EoW devono risultare conformi ai seguenti criteri ambientali: Test di cessione con metodo e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98;
 - 18.8. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

EoW A2 In.Ar.Co Extra

19. La produzione di aggregato per calcestruzzo, conforme alla norma UNI EN 12620, UNI 8520-1, 8520-2 e prospetto E.3 della norma UNI EN 206 (**EoW A2 In.Ar.Co Extra**) di cui al punto 2.6 lettera e) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 19.1. Il CER ammesso alla lavorazione è esclusivamente il CER *190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*, indicato nella pertinente colonna della Tabella 1 in Allegato A1;
 - 19.2. Le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare le Caratteristiche e i Criteri ambientali di accettabilità vincolanti definiti in Tabella 3 in Allegato A1; a scopo conoscitivo e gestionale devono inoltre essere verificati i Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento definiti in Tabella 3 in Allegato A1;
 - 19.3. Fermo restando quanto sopra stabilito in merito a Caratteristiche e Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso, i lotti di rifiuti già conformi in ingresso al test di cessione con metodi e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 vanno gestiti separatamente da quelli aventi una o più non conformità (la conformità va valutata sulla base della più recente verifica di conformità effettuata);

- 19.4. La lavorazione consiste in fasi interconnesse di maturazione, vagliatura grossolana (30 mm indicativamente) con deferrizzazione e separazione manuale degli incombusti e dei metalli non ferrosi grossolani, vagliatura intermedia e fine per generare due flussi (materiale medio, indicativamente 6-16 mm; materiale fine, indicativamente 0-6mm), seconda deferrizzazione e demetallizzazione spinta con separazione dei metalli non ferrosi (Eddy current);
- 19.5. È ammessa l'unione di diverse frazioni esitanti dalla lavorazione di cui al punto precedente tra loro e/o con materie prime, esclusivamente a valle della verifica di conformità con esito positivo dei criteri ambientali identificati nel test di cessione con metodo e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98 (fermo restando il rispetto dei Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso);
- 19.6. Gli EoW devono risultare conformi alle seguenti norme armonizzate e di idoneità tecnica:
- Norma UNI EN 12620.
 - Norma UNI EN 8520-1 e 8520-2;
 - Norma UNI EN 206, prospetto E.3;
 - Perdita all'accensione (LOI) o TOC, contenuto di metalli e stabilità (vedi specifica tecnica UNI CEN/TS 17438) + Al metallico, Silice reattiva, Ammoniaca e idrogeno (vedi norma UNI 8520-2, app. A); modalità di verifica e valori di riferimento da definire nel PGO;
- 19.7. Gli EoW devono risultare conformi ai seguenti criteri ambientali: Test di cessione con metodo e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98.
- 19.8. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

EoW A3 e B1 MA.TE.CE.D

20. La produzione di materiale tecnico per discarica per strato di regolarizzazione, strato drenante del fondo discarica, strato di drenaggio del gas e rottura capillare della copertura superficiale (**EoW MA.TE.CE.D**), di cui al punto 2.6 lettera f) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 20.1. La lavorazione è distinta in linea A dedicata al recupero delle scorie da incenerimento (**EoW A3**), linea B rifiuti da processi termici e rifiuti inerti (**EoW B1**);
- 20.2. I CER ammessi alle lavorazioni sono quelli indicati nelle pertinenti colonne della Tabella 1 in Allegato A1, dove risulta altresì indicata la specifica linea di lavorazione;
- 20.3. Le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare le Caratteristiche dei CER e i Criteri ambientali di accettabilità vincolanti definiti in Tabella 4 in Allegato A1; a scopo conoscitivo e gestionale devono inoltre essere verificati i Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento definiti in Tabella 4 in Allegato A1;
- 20.4. Fermo restando quanto sopra stabilito in merito a Caratteristiche dei CER e Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso, i lotti di rifiuti già conformi in ingresso ai criteri di ammissibilità della specifica discarica secondo l'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 vanno gestiti separatamente da quelli aventi una o più non conformità (la conformità va valutata sulla base della più recente verifica di conformità effettuata);
- 20.5. La lavorazione consiste in:
- LINEA A SCORIE DA INCENERIMENTO - fasi di trattamento sequenziali di:
- maturazione;
 - vagliatura grossolana (30 mm indicativamente) con deferrizzazione e separazione manuale degli incombusti e dei metalli non ferrosi grossolani;
 - vagliatura intermedia e fine, per generare due flussi (materiale medio, indicativamente 6-16 mm; materiale fine, indicativamente 0-6mm);

- seconda deferrizzazione e demetallizzazione spinta con separazione dei metalli non ferrosi (Eddy current);

LINEA B TERMICI E INERTI - fasi di trattamento sequenziali di:

- vagliatura grossolana (80 mm indicativamente) con deferrizzazione e separazione manuale degli incombusti e dei metalli non ferrosi grossolani;
- vagliatura intermedia e fine, per generare due flussi (materiale fine/medio, indicativamente 0-20 mm; materiale grossolano, indicativamente 20-80 mm); la frazione fine è gestita come rifiuto;

20.6. È ammessa l'unione di diverse frazioni esitanti dalle linee di lavorazione sopraelencate tra loro e/o con materie prime, esclusivamente a valle della verifica di conformità con esito positivo dei criteri ambientali identificati nei criteri di ammissibilità della specifica discarica secondo l'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 (fermo restando il rispetto dei Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso);

20.7. Gli EoW devono risultare conformi ai seguenti criteri di qualità:

a) Prescrizioni sulle caratteristiche prestazionali.

Qualora la discarica sia stata approvata precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 121/20, potranno essere ammesse anche le caratteristiche prestazionali previste dal progetto approvato per i corrispondenti strati dei parametri sottolineati, in quanto previsti dal D. Lgs. 36/03 così come modificato dal D. Lgs. 121/20 (strato drenante del fondo discarica). Per gli altri strati i parametri e valori di riferimento, di seguito riportati, possono essere considerati di riferimento nel caso in cui il progetto approvato non preveda specifiche tecniche. Qualora si intenda rispettare le specifiche previste dal progetto approvato, un estratto dello stesso dovrà essere allegato alla dichiarazione di conformità.

Strato di regolarizzazione.

Conducibilità idraulica $k \geq 10^{-3}$ m/s, qualora non vi siano indicazioni nel progetto approvato; oppure $k \geq 10^{-4}$ m/s.

Strato drenante del fondo discarica (specifiche di cui al D. Lgs. 36/03 e s.m.i.).

Aggregato grosso marcato CE (UNI EN 13242) con le seguenti caratteristiche:

Indicativamente ghiaia pietrisco: 16-64 mm

Basso contenuto di carbonati (< 35%)

Percentuale di passante al vaglio 200 ASTM < 3%

Granulometria uniforme

Coefficiente di appiattimento (UNI EN 933-3) < 20

Diametro minimo $d > 4$ volte la larghezza della fessura del tubo di drenaggio

Permeabilità $K \geq 1 \cdot 10^{-5}$ m/s (per discariche per RNP e RP)

Classi A1 e A3 della classificazione HRB-AASHTO (per discariche per RNP e RP).

Strato di drenaggio del gas e rottura capillare della copertura superficiale.

Materiale ghiaioso pulito (indicativamente 16-32 mm), linee guida CTD (1997), classi A1 e A3 della classificazione HRB AASHTO

percentuale di fine (passante al vaglio 200 ASTM) < 5%

conducibilità idraulica $k \geq 10^{-3}$ m/s.

b) Prescrizioni sulle caratteristiche ambientali.

Criteri di ammissibilità della specifica di discarica secondo l'Allegato 4 del del D. Lgs. 36/03 e s.m.i., in funzione della specifica tipologia di discarica di destinazione.

20.8. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

EoW A4 MA.TE.CE.S

21. La produzione di materiale tecnico per discarica da utilizzare come copertura giornaliera o per piste/strade interne alla discarica, conforme al D. Lgs. n. 36/03 e s.m.i. (EoW A4 MA.TE.CE.S) di cui al punto 2.6 lettera g) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

21.1. Il CER ammesso alla lavorazione è esclusivamente il CER 190112 *ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111*, indicato nella pertinente colonna della Tabella 1 in Allegato A1;

21.2. Le singole partite di rifiuti in ingresso devono rispettare le Caratteristiche e i Criteri ambientali di accettabilità vincolanti definiti in Tabella 5 in Allegato A1; a scopo conoscitivo e gestionale devono inoltre essere verificati i Criteri ambientali orientativi ai fini del trattamento definiti in Tabella 5 in Allegato A1;

21.3. Fermo restando quanto sopra stabilito in merito a Caratteristiche dei CER e Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso, i lotti di rifiuti già conformi in ingresso ai criteri di ammissibilità della specifica discarica secondo l'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 vanno gestiti separatamente da quelli aventi una o più non conformità (la conformità va valutata sulla base della più recente verifica di conformità effettuata);

21.4. La lavorazione consiste in fasi di trattamento sequenziali di:

- maturazione;
- vagliatura grossolana (30 mm indicativamente) con deferrizzazione e separazione manuale degli incombusti e dei metalli non ferrosi grossolani;
- vagliatura intermedia e fine, per generare due flussi (materiale medio, indicativamente 6-16 mm; materiale fine, indicativamente 0-6mm);
- seconda deferrizzazione e demetallizzazione spinta con separazione dei metalli non ferrosi (Eddy current);

21.5. È ammessa l'unione di diverse frazioni esitanti dalla lavorazione di cui al punto precedente tra loro e/o con materie prime, esclusivamente a valle della verifica di conformità con esito positivo dei criteri ambientali identificati nei criteri di ammissibilità della specifica discarica secondo l'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 (fermo restando il rispetto dei Criteri ambientali di accettabilità vincolanti in ingresso);

21.6. Gli EoW devono risultare conformi ai seguenti criteri di qualità:

21.6.1. Conducibilità idraulica $k \geq 10^{-3}$ m/s, qualora non vi siano indicazioni nel progetto approvato; oppure $k \geq 10^{-4}$ m/s.

21.6.2. Criteri di ammissibilità della specifica di discarica secondo l'Allegato 4 del del D. Lgs. 36/03 e s.m.i., in funzione della specifica tipologia di discarica di destinazione.

21.7. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

EoW C1 Terra destinata agli usi previsti dal paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1

22. La produzione di terre a carattere coesivo (limi/argille) per gli usi previsti dal paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1 (EoW C) di cui al punto 2.6 lettera h) del presente Allegato deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

22.1. È ammesso alla lavorazione unicamente il CER 170504;

22.2. Ai fini dell'ammissibilità delle singole partite di rifiuti in ingresso alla lavorazione:

22.2.1. deve essere preliminarmente attestata la non pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 22.2.2. non possono essere sottoposte a recupero le terre e rocce che superano i limiti di colonna B di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 22.2.3. le partite di terre e rocce entro colonna A devono essere gestite separatamente da quelle comprese tra colonna A e B;
- 22.2.4. deve essere attestata l'assenza di amianto; L'assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e, qualora siano rilevati frammenti, di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto. Il gestore deve verificare che il rifiuto in ingresso sia conforme a tale attestazione;
- 22.2.5. deve essere determinata la percentuale di materiali di riporto di origine antropica secondo le metodiche previste dal DPR 120/2017 Allegato 10; il contenuto di materiali antropici deve essere inferiore al 50%; qualora il contenuto sia superiore al 20% il rifiuto deve essere sottoposto ad operazioni di separazione meccanica;
- 22.2.6. deve essere accertato sul rifiuto in ingresso il rispetto dei limiti per il test di cessione (Allegato 3, DM 05/02/98);
- 22.2.7. deve essere evidenziata nella documentazione in ingresso che nel cantiere è stata evitata la commistione tra terre e rifiuti provenienti da attività di demolizione.
- 22.3. La lavorazione consiste in eventuali fasi interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione di frazioni indesiderate;
- 22.4. Nel caso in cui non si riscontri materiale di origine antropica nel rifiuto in ingresso l'eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 152/2022.
- 22.5. Nel caso in cui si riscontri materiale di origine antropica, l'eventuale frazione grossolana separata tramite vagliatura, potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati riciclati in riferimento al DM 152/2022, previa verifica di conformità al test di cessione (DM 05/02/98 allegato 3) e se costituita da una frazione merceologicamente riconducibile ai punti A5/P della specifica tecnica UNI CEN TS 17438.
- 22.6. Con riferimento agli EoW prodotti:
- 22.6.1. Gli Eow, costituiti dalla frazione fine/terra, devono risultare conformi alle seguenti specifiche tecniche
- Norma UNI 11531-1, paragrafo 4.1 per i parametri prestazionali in funzione dello specifico utilizzo.
- 22.6.2. Gli Eow, costituiti dalla frazione fine/terra, devono risultare conformi alle seguenti specifiche ambientali
- Materiali di riporto antropici < 20% (All. 10 DPR 120/17);
 - CSC di cui alla tabella 1 All. 5 Titolo V, Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (entro colonna A o colonna B in funzione del sito di utilizzo)
 - Test di cessione: metodo e limiti dell'Allegato 3 del DM 05/02/98.
- 22.6.3. Qualora la colmata/rinterro avvengano nell'ambito di un recupero ambientale (inteso come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) la cessazione della qualifica di rifiuto è subordinata all'approvazione da parte dell'Autorità Competente di un apposito progetto che valuti "la compatibilità - dell'EoW - con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare" (art. 5, comma 2, lett. d) del DM 05/02/1998);
- 22.6.4. Solo nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea e non soggetta ad operazioni meccaniche, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.
- 22.7. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc.

Dichiarazione di conformità e sistema di gestione per gli EoW "caso per caso" inerti

23. Per ogni lotto di EoW inerti "caso per caso" prodotto ai sensi del presente Allegato deve essere predisposta apposita dichiarazione di conformità (il fac-simile deve essere allegato al sistema di gestione), contenente i seguenti elementi minimi, sotto forma di dichiarazione di veridicità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000:

- a) la ragione sociale della Ditta;
- b) il numero/codice del lotto,
- c) il riferimento del rapporto di prova attestante le caratteristiche del prodotto come standard prestazionali e i risultati delle prove previste dallo standard ambientale;
- d) l'utilizzo previsto in relazione a quelli ammessi;

24. Qualora la Ditta certifichi il materiale ai sensi del Regolamento n. 305/2011, alla dichiarazione di conformità deve essere allegata la Dichiarazione di Prestazione ai sensi del citato regolamento.

25. Il Sistema di gestione deve specificare la frequenza delle analisi e deve comprendere le seguenti procedure minime:

- a) Verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso.
- b) Monitoraggio dei parametri di processo (se previsti).
- c) Verifica delle specifiche tecnico-prestazionali del materiale in uscita per lotti,
- d) Definizione delle metodiche di campionamento ed analisi (se previste)
- e) Definizione del lotto dell'EoW;
- f) Gestione delle non conformità dei rifiuti in ingresso e degli EoW prodotti, per questi ultimi distinte per non conformità ambientale e prestazionale.

H. Impiego di sottoprodotti per la produzione di calcestruzzi

26. Si dà atto che nelle linee di betonaggio C1 e C2 la Ditta impiega materie prime, sottoprodotti, EoW.

27. Fermo restando che l'onere della prova in merito al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 spetta al produttore e/o all'utilizzatore in ogni fase della gestione del residuo e l'uso di sottoprodotti non è soggetto a preventiva autorizzazione, le indicazioni riportate nei pareri vincolanti e obbligatori resi da ARPAV per la cessazione di qualifica di rifiuto nella produzione di calcestruzzo rappresentano un utile riferimento anche per la dimostrazione del rispetto delle condizioni stabilite per l'impiego dei sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Pertanto, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'art. 184-bis può essere utilmente assunta una delle seguenti tre fattispecie, ferma restando la possibilità per la Ditta di adottare altri equivalenti criteri di dimostrazione.

27.1.1. Fattispecie 1:

- ✓ i sottoprodotti impiegati rispettano, anche dopo eventuale trattamento non diverso dalla normale pratica industriale (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione delle frazioni indesiderate) i contenuti tecnico-prestazionali delle pertinenti norme UNI;

e

- ✓ i sottoprodotti sono conformi ai limiti e metodi del test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98.

27.1.2. Fattispecie 2:

- ✓ i sottoprodotti impiegati rispettano, anche dopo eventuale trattamento non diverso dalla normale pratica industriale (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione delle frazioni indesiderate) i contenuti tecnico-prestazionali delle pertinenti norme UNI;

e

- ✓ qualora la classe di resistenza a compressione del calcestruzzo sia inferiore alla $C_{16/20}$ di cui al prospetto 12 della norma UNI EN 206, il calcestruzzo risulta conforme ai limiti e metodi del test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98.

27.1.3. Fattispecie 3:

- ✓ i sottoprodotti impiegati rispettano, anche dopo eventuale trattamento non diverso dalla normale pratica industriale (macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione delle frazioni indesiderate) i contenuti tecnico-prestazionali delle pertinenti norme UNI;

e

- ✓ qualora la classe di resistenza a compressione del calcestruzzo sia superiore alla $C_{16/20}$ di cui al prospetto 12 della norma UNI EN 206, il calcestruzzo risulta conforme ai limiti di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98 con test di cessione monolitico ai sensi della norma UNI EN 15863.

I. EoW fanghi di dragaggio [R5, Punto 2.7]

28. L'ottenimento di EoW da fanghi di dragaggio ai sensi dell'art. 184-quater del D.Lgs. n. 152/2006 deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

28.1. È ammesso alla lavorazione unicamente il CER 170506, costituito da sabbie di dragaggio rispondenti alla categoria H1 della specifica tecnica UNI/CEN TS 17438;

28.2. Il recupero consiste in trattamenti di asciugatura con eventuale eliminazione di materiale estraneo (es. legno);

28.3. L'utilizzo certo dell'EoW è individuato nell'impiego nella linea produttiva volta alla produzione di materiale tecnico per discarica denominato **MA.TE.CE.S**; pertanto, i requisiti di cui al secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 184-quater coincidono con le caratteristiche di conformità individuate per l'EoW **MA.TE.CE.S** di cui al paragrafo G; l'aggregato dovrà in aggiunta rispettare la conformità alla norma UNI EN 13242;

28.4. La dimensione del lotto è pari a massimo 3.000 mc;

28.5. La dichiarazione di conformità deve essere redatta in conformità al comma 3 dell'art. 184-quater del d.lgs. n. 152/2006.

J. Eow rifiuti non pericolosi metallici [R4, Punto 2.8]

29. Il recupero di rifiuti metallici [R4] destinati alla produzione di materiale per l'industria metallurgica, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 333/2011.

K. Eow rifiuti non pericolosi a matrice cellulosa [R3, Punto 2.9]

30. Il recupero di rifiuti cellulosici [R3] destinati alla produzione di materiale per l'industria cartaria, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dal DM 22 settembre 2020, n. 188 e nel rispetto delle seguenti ulteriori indicazioni:

30.1. L'analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti in ingresso, da prevedere nel piano gestione qualità ai sensi dell'allegato 1 al DM n. 188/2020, deve essere effettuata per ogni tipologia qualitativa di rifiuto stabilita in base al CER e alla omogeneità delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle modalità di lavorazione necessarie per ottenere l'EoW; l'analisi può essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi solo se si tratta di rifiuti aventi lo stesso CER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero;

- 30.2. gli accertamenti di conformità sull'EoW devono essere svolti con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
- 30.3. la dimensione massima del lotto di EoW oggetto della dichiarazione di conformità è pari a 100 Mg;
- 30.4. è necessario garantire un quantitativo pari almeno a 5 kg per il dimensionamento del campione di EoW da conservare in installazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM n. 188/2020;
- 30.5. le dichiarazioni di conformità devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia, Regione contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC.

L. Recupero di rifiuti non pericolosi a matrice plastica [R3, Punto 2.10]

31. Il recupero di rifiuti plastici [R3] destinati alla produzione di materiale per impieghi diversi, con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) È ammesso a recupero esclusivamente il CER 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi), provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti da attività agricole;
 - b) Le lavorazioni consistono in selezione delle frazioni plastiche, separazione delle eventuali frazioni estranee, pressatura, triturazione;
 - c) L'Eow prodotto deve risultare conforme alla norma UNIPLAST UNI 10667-11;
 - d) La dichiarazione di conformità deve essere resa per ogni lotto prodotto e conforme alle previsioni indicate nelle Linee Guida SNPA, tab. 4.1 – criteri dettagliati – lett. e);
 - e) Le procedure contenute nel sistema di gestione devono risultare conformi ai requisiti indicati nella LG SNPA 41/2022 tab. 4.1.

M. Adeguamento volumetrico [R12, D13] mediante triturazione [R12-D13, Punto 2.11]

32. Le operazioni di adeguamento volumetrico di rifiuti non pericolosi devono essere svolte:
- a) su singole partite di singoli CER in ingresso, per il loro invio a impianti terzi;
 - b) su partite congiunte di rifiuti aventi medesimo CER per il loro invio a impianti terzi;
 - c) sulle frazioni esitanti dalle operazioni di selezione e cernita, per il loro invio a successivo destino.

N. Emissioni in atmosfera

33. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati con la sigla E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, GG1, GG2, GG3 nella planimetria in Allegato A2, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- 33.1. Per i camini E1, E2, E3 devono essere rispettati i seguenti Valori Limite di Emissione:

| Sigla | Portata (Nm ³ /h) | Fasi e dispositivi tecnici di provenienza | Sistema di trattamento | SME | Parametro | VLE (mg/Nm ³) |
|-------|------------------------------|--|--|-----|----------------|---------------------------|
| E1 | 10.000 | Impianto selezione/ cernita e pressatura di rifiuti cellulosici e plastici | Filtro a maniche Le cappe di aspirazione sono posizionate sulla tramoggia di alimentazione della pressa e a servizio della cabina di selezione manuale | NO | Polveri | 5 |
| E2 | 25.000 | Locale chiuso rifiuti pericolosi | Colonna di assorbimento a carboni attivi e filtro a maniche Sono aspirati il box di stoccaggio rifiuti e frazioni cernite e vagliate dove è presente anche il vaglio e i silos di stoccaggio delle ceneri leggere | NO | Polveri totali | 5 |
| | | | | | TVOC* | 30 |
| E3 | 14.000 | Impianto frantumazione/ selezione | Filtro a maniche L'aspirazione è posizionata sulla sezione di vagliatura finale | NO | Polveri | 5 |
| E9** | 21.000 | linea di demetallizzazione spinta – frazioni fini | Filtro a maniche | NO | Polveri | 5 |

*Il limite di concentrazione è riferito al parametro TVOC come definito nelle BAT Conclusions (2018) (rif. metodica analitica UNI EN 12619).

** L'attivazione del sistema di aspirazione della linea di demetallizzazione spinta sarà necessaria per la lavorazione di rifiuti con un grado di umidità inferiore al 10% e frazioni granulometriche pari a 0-6 o 0-16 mm.

Per gli inquinanti non considerati nella presente tabella, fanno fede i limiti di emissione elencati nell'Allegato I, alla Parte V, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

33.2. Per i punti di emissione da E4, E5, E6, E7, E8 relativi agli sfiati dei silos cemento, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore; il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro;

33.3. le emissioni dei gruppi elettrogeni GG1, GG2 e GG3, i quali per effetto delle norme di aggregazione superano le soglie di esenzione dall'autorizzazione, dovranno rispettare, ai sensi del comma 10-bis dell'art. 273-bis del d.lgs. n. 152/2006, i seguenti limiti stabiliti per gli impianti di combustione inferiori a 1 MW

| Parametro | VLE(mg/Nm ³) |
|-----------|--------------------------|
| Polveri | 150 |
| NOx | 500 |

33.4. I sistemi di captazione ed abbattimento dovranno essere mantenuti costantemente in efficienza, provvedendo a eseguire controlli e pulizie dei filtri con cadenza almeno semestrale; dovrà essere assicurato il rispetto dei limiti dichiarati, verificando l'efficienza del sistema di abbattimento con analisi delle emissioni in uscita, per i parametri previsti.

33.5. I camini di espulsione emissioni devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) tutti i punti di prelievo devono essere dotati di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008 (punto 3.5 Allegato VI alla Parte V);
- b) i punti di emissione in atmosfera devono essere conformi alle prescrizioni delle specifiche norme tecniche (UNI EN 15259 – UNI EN 13284-1), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e tipologia

d'inquinante e posizione degli stessi).

33.6. La frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati, i criteri per la valutazione delle non conformità, le modalità di effettuazione degli interventi di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria sono quelli previsti nel PMC; in ogni caso gli autocontrolli devono essere effettuati secondo le seguenti condizioni:

- a) le misurazioni dei valori di emissione devono essere effettuate durante il funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose;
- b) per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;
- c) per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

33.7. Per quanto concerne l'emissione diffusa di polveri:

33.7.1. L'emissione di polveri deve essere limitata nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti polverulenti e, se necessario, devono essere adottate idonee misure di abbattimento.

33.7.2. Le polveri diffuse prodotte dagli impianti di frantumazione e/o vagliatura devono essere abbattute con apposito impianto di nebulizzazione ad acqua.

33.7.3. Devono essere mantenuti in efficienza gli impianti di aspirazione e/o abbattimento durante le fasi di carico e scarico dei rifiuti/materiali polverulenti nei seguenti punti:

- a) punti fissi, nei quali avviene il prelievo e il trasferimento dalle attrezzature di trasporto;
- b) eventuali sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- c) eventuali attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
- d) convogliatori aspiranti.

33.8. Deve essere evitato il sollevamento di polveri nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di scarico dei mezzi di trasporto; il materiale deve essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri provvedendo all'umidificazione localizzata del materiale e dei punti di carico/scarico.

33.9. Deve essere evitata l'emissione di polveri dalla copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, che devono quindi essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione.

33.10. Deve essere mantenuto apposito impianto fisso di irrorazione per bagnare le superfici fonte di emissioni polverulente, al fine di impedire il sollevamento e la diffusione delle polveri nelle fasi di movimentazione del materiale e durante la circolazione dei mezzi.

33.11. I rifiuti stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento e bagnati periodicamente per evitare la diffusione di polveri.

O. Gestione delle acque

34. È autorizzato, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico, al punto 13 individuato nella planimetria di cui all'Allegato A2, delle acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte nel corpo idrico superficiale denominato "Scolo Focchiara" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 34.1. Lo scarico deve rispettare i limiti di Tabella 3 “scarico in acque superficiali”, dell’Allegato V alla Parte III del d.l.gs. n. 152/06.
 - 34.2. Le acque meteoriche di prima pioggia che dilavano le superfici scolanti presenti nell’installazione devono essere separate e raccolte in un’apposita vasca adibita ai trattamenti di sedimentazione e disoleazione prima di ricongiungersi nel bacino di laminazione con le acque di seconda pioggia e con quelle collettate dai tetti. Dal bacino di laminazione le acque meteoriche, prima del loro scarico, devono essere trattate nell’impianto di disoleazione dinamico a pacchi lamellari posto a monte del pozzetto di campionamento che precede lo scarico nello “Scolo Focchiara”.
 - 34.3. L’acqua trattata può essere utilizzata nel processo di gestione rifiuti e di irrigazione tramite nebulizzatori.
 - 34.4. La frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel PMC;
35. Le acque dei servizi igienici assimilabili alle acque domestiche sono avviate a scarico per subirrigazione.
36. Tutti i manufatti impiegati per la depurazione e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità e la vasca di sedimentazione/chiarificazione delle acque di dilavamento provenienti dai piazzali deve essere soggetta ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione.

P. PMC/PGO

37. Entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV; nelle more dell’approvazione del PMC aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, il PMC presentato con la documentazione di riesame acquisito al prot. reg. n. 353769 del 09/08/2021.
38. Ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia ed è soggetta all’approvazione della Regione.
39. La reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice.
40. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, l’ARPAV effettua, con oneri a carico del Gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

Q. Prescrizioni generali

41. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
42. Le aree, compresi i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D).
43. Devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l’installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW); i rifiuti non pericolosi devono inoltre essere stoccati in aree distinte dai rifiuti pericolosi; va evitato il contatto tra rifiuti incompatibili.
44. In caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l’identificazione dei rifiuti/materiali presenti e la loro tracciabilità.

45. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è depositata; inoltre, a maggiore garanzia della rintracciabilità dei rifiuti destinati a R5, sui cumuli già formati per la successiva lavorazione non dovranno essere aggiunte ulteriori aliquote.
46. Alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, ecc.).
47. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.
48. Non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica.
49. L'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi, rumori.
50. Deve essere mantenuta un'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e dei materiali – di limitata pendenza e tali da non creare rischi di instabilità e sicurezza – non superiore all'altezza della barriera arborea di perimetrazione.
51. Deve essere garantita la tracciabilità dei materiali EoW in uscita dall'installazione; le informazioni devono essere mantenute – per almeno 5 anni – nella disponibilità dell'Autorità competente al controllo;
52. Ogni singola partita di rifiuti presa in carico non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare o di messa in riserva per periodi superiori a 365 giorni consecutivi.
53. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei contenitori e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei contenitori dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
54. Lo stoccaggio dei rifiuti e dei materiali deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio.
55. I piazzali, la pavimentazione interna e le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono essere tenuti costantemente puliti, al fine anche di garantire il regolare deflusso delle acque; va garantita altresì la pulizia delle strade di accesso all'installazione.
56. Devono essere mantenute in buono stato di conservazione le essenze arboree esistenti.
57. Durante l'orario di lavoro deve essere garantita la presenza fissa di personale qualificato alla gestione delle emergenze; deve inoltre essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura.
58. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Cerea, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006.
59. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cerea (DPCM 14 novembre 1997); devono essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche indicate nel PMC le misure dei livelli di emissione ed immissione; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

60. Devono essere eseguite tutte le operazioni di manutenzione necessarie per mantenere l'efficienza degli impianti e devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni dovranno essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili;
61. La Ditta, è tenuta a rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi e ad attenersi alle procedure individuate nel Piano di Emergenza Interno.
62. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
63. In caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.
64. La Ditta Cerea S.p.A. deve avere accessi indipendenti e fisicamente separati dalle società adiacenti; deve essere inoltre chiaramente definita e delimitata – anche con l'utilizzo di strutture di separazione fisse – l'area di pertinenza della Ditta Cerea S.p.A. dalle aree di pertinenza di altre società.

